MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 27

Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio

Per il quinquennio 1989-1993 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonche' per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle gia' esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilita' per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso. Il programma e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 e' autorizzata per il triennio 1989-1991 la spesa complessiva di lire 11.600 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1989, di lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 200 milioni per l'anno 1991.

Versione in vigore dal 13 dicembre 1988, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Capo	II — Aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-potenziamento-delle-forze-di-polizia-e-del-corpo-nazionale/art-27-programma-per-la-costruzione-di-nuove-sedi-di-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it